

REGIONE LIGURIA


DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA PROTEZIONE CIVILE E
TURISMO

**Politiche della Montagna
e della Fauna Selvatica**

Servizio

RACCOMANDATA RR

Oggetto: Copertura assicurativa INAIL per
operazioni di spegnimento incendi
boschivi.



Genova, 06/11/2009
Prot. n. PG/2009/16040P
Allegati:

Ai Sig. Sindaci dei Comuni
Ai Sig. Presidenti degli Enti
delegati
Ai Legali Rappresentanti delle
Organizzazioni di Volontariato

E p.c.
Alle Prefetture – UTG di Genova,
Imperia, Savona, La Spezia
Al Corpo Forestale dello Stato
Comando Regionale Liguria
Al Corpo Forestale dello Stato
Comandi Provinciali di Imperia,
Savona, Genova, La Spezia
All'ANCI Liguria
All'UNCEM Liguria
Ai Referenti del Volontariato di
AIB e PC

Con nota del 22/10/2009 la sede INAIL di Genova ha comunicato che ha provveduto a cessare, con decorrenza 31/12/2008, la posizione assicurativa prevista dall'art. 16 della l.r. 6/1997, che assicurava il personale volontario addetto all'estinzione degli incendi boschivi, in quanto è venuta a mancare la sussistenza del requisito soggettivo dell'assicurabilità, connessa all'esistenza di un compenso riconosciuto in relazione all'attività prestata dal volontario.

La decisione dell'INAIL, per altro notificata con notevole ritardo alla Regione, deriva sostanzialmente dall'abrogazione dell'art. 20 della L.R. 6/1997, con il quale veniva riconosciuto il compenso orario ai singoli volontari non appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di cui alla l.r. 15/1992, avvenuta con l'art. 19 della l.r. 28 aprile 2008 n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

In seguito al provvedimento assunto dall'INAIL, si è quindi reso necessario attuare una immediata modifica delle indicazioni relative alle procedure assicurative dei volontari antincendio boschivo previste dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con la DGR 1402/2002 e sue successive modifiche ed integrazioni, in applicazione a quanto previsto dall'art. 16 della l.r. 6/1997.

A tale proposito la Giunta regionale con delibera n.1485 del 06/11/2009 che si allega alla presente in copia informale, ha provveduto ad attuare le necessarie modifiche al Piano regionale antincendio, prevedendo che a far data dalla pubblicazione della citata deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, tutti i soggetti interessati, responsabili legali delle diverse forme organizzate di volontariato che operano in attività di antincendio boschivo così come individuati dalla l.r. 6/1997 e dal Piano regionale AIB (Sindaco per le squadre comunali, Presidente dell'Ente delegato per le squadre intercomunali e Presidente legale rappresentante per le Organizzazioni di Volontariato di cui alla l.r. 15/1992), sono tenuti a stipulare, ovvero integrare, le coperture assicurative in essere, con l'estensione ai rischi derivanti dalle attività collegate allo spegnimento

degli incendi boschivi coordinate dal Corpo Forestale dello Stato, in luogo della copertura assicurativa INAIL prevista dall'art. 16 della l.r. 6/1997.

Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha altresì incaricato lo scrivente Servizio a diramare le necessarie istruzioni per la regolarizzazione della copertura assicurativa dei volontari antincendio boschivo impiegati nelle operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale dello Stato, attraverso la stipula ovvero l'integrazione delle polizze già in essere a carico dei soggetti interessati, legali rappresentanti delle diverse forme organizzate di volontariato che operano in attività di antincendio boschivo così come individuati dalla l.r. 6/1997 e dal Piano regionale AIB, nonché per il ricorso alla copertura assicurativa regionale in caso di infortuni occorsi nelle more della regolarizzazione assicurativa di cui sopra.

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, si comunica quanto segue.

I soggetti interessati, responsabili legali delle diverse forme organizzate di volontariato che operano in attività di antincendio boschivo così come individuati dalla l.r. 6/1997 e dal Piano regionale AIB devono provvedere, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunque **entro e non oltre i successivi 60 giorni**, alla stipula ovvero all'integrazione delle polizze assicurative in essere, con l'estensione ai rischi derivanti dalle attività collegate allo spegnimento degli incendi boschivi a favore dei volontari impegnati in tali attività, in luogo della copertura assicurativa INAIL disciplinata dall'art. 16 della l.r. 6/1997;

I medesimi soggetti devono comunicare immediatamente alla Regione - Servizio Politiche della montagna e della fauna selvatica e al Comando provinciale del CFS territorialmente competente, l'avvenuto adempimento ovvero confermare che la polizza in essere è comprensiva dei rischi derivanti dalle attività di spegnimento degli incendi boschivi coordinate dal CFS, posto che per le attività non strettamente collegate allo spegnimento degli incendi boschivi e per la responsabilità civile deve comunque provvedere il soggetto interessato legale rappresentante della forma organizzata del volontariato.

In caso di infortunio occorso al Volontario impiegato in operazioni di spegnimento coordinate del CFS durante il periodo di 60 giorni di cui al precedente paragrafo, i soggetti interessati, per il tramite del Comando Provinciale CFS territorialmente competente, entro 48 ore dall'evento, dovranno inviare alla Regione la segnalazione di infortunio corredata dalla necessaria documentazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso in cui sono state prestate le cure mediche; ciò al fine di attivare la copertura assicurativa a carico della Regione Liguria stipulata per le operazioni di antincendio boschivo, la quale copre anche il periodo che va dal 01/01/2009;


In assenza di adeguata copertura assicurativa oltre il suddetto termine di 60 giorni, il volontariato non può essere impiegato in operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, ed eventuali responsabilità derivanti da tale inadempimento sono ad esclusivo carico dei soggetti interessati, legali rappresentanti delle diverse forme organizzate di volontariato che operano in attività di antincendio boschivo, così come individuati dalla l.r. 6/1997 e dal Piano regionale AIB.

Come indicato nell'allegata deliberazione, si ricorda che, nell'ambito della programmazione delle attività di antincendio boschivo di competenza dei Comitati intercomunali Organizzati costituiti presso gli Enti delegati di cui alla l.r. 04/07/2008 n. 24 "Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni", nonché della DGR n. 1723 del 22/12/2008 relativa alla individuazione degli Enti che esercitano in regime di delega le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, sostenute con i fondi regionali del competente comparto, è possibile valutare forme di sostegno finanziario per la stipula di adeguate coperture assicurative.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Maurizio Carmisciano





OGGETTO : Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Modifiche ed integrazioni per gli aspetti assicurativi del volontariato antincendio boschivo.

DELIBERAZIONE**N.**

1485

IN

06/11/2009

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la l.r. 28 gennaio 1997 n. 6 "Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi." tra l'altro, ha disposto:
 - all'art. 16 (Copertura assicurativa)
- 1. In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o di salvataggio di persone o di cose, a chi è stato chiamato a partecipare all'opera di spegnimento o è intervenuto volontariamente ed ai suoi aventi causa si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Tali norme si applicano anche alle persone appartenenti alle Organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 9, dal momento in cui il Corpo Forestale dello Stato assume la direzione delle operazioni di spegnimento.
- 2. Le Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 9 assicurano i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, sia per la fase di prevenzione incendi, sia per la fase di primo intervento sul focolaio, fin tanto che il Corpo Forestale dello Stato non assume la direzione delle operazioni di spegnimento.
 - all'art. 20 (Compensi alle singole persone che partecipano direttamente alle operazioni di spegnimento) articolo successivamente abrogato con l'art. 19 della l.r. 28 aprile 2008 n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)
- 1. Alle singole persone che partecipano direttamente alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, attivate dal Corpo Forestale dello Stato, e che non fanno parte di Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato, spetta un compenso orario, per le prestazioni effettuate, determinato sulla base delle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali.
- 2. Al pagamento dei compensi di cui al comma 1 provvede la Regione attraverso i Coordinamenti Provinciali del Corpo Forestale dello Stato.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Massimo Galardi)

06/11/2009 (Dott. Mario Martinero)

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

ATTO

assvol

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



In seguito alle indicazioni organizzative ed operative disposte dalla l.r. 6/1997 e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito chiamato Piano regionale AIB) previsto dall'art. 3 della L. 21/11/2000 n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi), approvato con la DGR 1402/2002 e sue successive integrazioni e proroghe di validità, negli ultimi anni la maggior parte dei singoli volontari antincendio boschivo che prestavano la loro attività di spegnimento degli incendi boschivi in modo individuale, sono confluiti all'interno delle Unità di intervento comunali ed intercomunali previste dall'articolo 6 della l.r. 6/1997, le quali operano nell'ambito del sistema regionale antincendio boschivo con le medesime modalità delle Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11/08/1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) e alla l.r. 15 del 28/05/1992 (disciplina del volontariato), i cui componenti prestano la propria attività a titolo gratuito e senza scopo di lucro.

Da ciò ne è derivata l'esigenza di sospendere definitivamente l'erogazione del compenso orario di cui all'art. 20 della l.r. 6/1997 e a tale proposito con l'art. 19 della l.r. 28 aprile 2008 n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) si è pertanto provveduto ad abrogare il citato l'articolo 20;

La modifica della l.r. 6/1997 non ha tuttavia interessato l'art. 16 relativo alla copertura assicurativa del volontariato impiegato nelle attività di spegnimento, il quale dispone che al Volontario nel momento delle attività di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale dello Stato si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), ovvero a carico dell'INAIL.

Al fine di garantire su tutto il territorio regionale in modo omogeneo la copertura assicurativa INAIL prevista dall'art. 16 della l.r. 6/1997, l'Amministrazione regionale, in seguito all'entrata in vigore della l.r. 6/1997, ha provveduto ad aprire una specifica posizione assicurativa presso l'INAIL della Liguria, provvedendo direttamente alla liquidazione del relativo premio annuale.

Le disposizioni relative alla copertura assicurativa del Volontariato antincendio boschivo, sono state ulteriormente disciplinate tramite il Piano regionale AIB, ed in particolare con la DGR 30/04/2008 n. 461 con la quale, agli Enti competenti, è stato tra l'altro richiamato l'obbligo di provvedere alla stipulazione di assicurazioni a favore dei propri volontari per le attività non collegate alle operazioni strettamente legate allo spegnimento degli incendi boschivi, posto che per tale attività vige la copertura assicurativa sopra richiamata a carico dell'INAIL;

Preso atto che in seguito alla evoluzione normativa sopra richiamata, la sede INAIL di Genova con nota del 22/10/2009 pervenuta al Servizio Politiche della montagna e della fauna selvatica in data 28/10/2009, comunica che ha provveduto a cessare, con decorrenza 31/12/2008, la posizione assicurativa n. 4607880/40 che assicurava il personale volontario addetto all'estinzione degli incendi boschivi in Liguria, in quanto è venuta a mancare la sussistenza del requisito soggettivo dell'assicurabilità, connessa all'esistenza di un compenso riconosciuto in relazione all'attività prestata dal volontario;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Agr. Massimo Galardi)

Data - IL SEGRETARIO

06/11/2009 (Dott. Mario Martinero)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

assvol

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Considerato che:

In relazione all'attuale quadro normativo di riferimento sia per il comparto dell'antincendio boschivo, normato dalla legge 353/2000, sia per quello del volontariato impiegato in ambito di protezione civile di cui alla l. 255/1992 al quale appartengono anche le attività di antincendio boschivo, vige la seguente normativa di riferimento:

- > L'articolo 7 della legge 353/2000 prevede, tra l'altro, che le Regioni programmano la lotta attiva contro gli incendi boschivi avvalendosi anche di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
- > Il DPR febbraio 2001, n.194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" definisce organizzazione di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.
- > La legge 266/1991 all'art. 4 comma 1 dispone che le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Attesa la necessità di modificare, alla luce della comunicazione sopra citata effettuata dalla Sede INAIL di Genova, le disposizioni relative alla copertura assicurativa del volontariato impegnato in attività di spegnimento degli incendi boschivi coordinate dal Corpo Forestale dello Stato, assunte con il Piano regionale AIB approvato con la DGR 1402/2002 e successive integrazioni e proroghe di validità, disponendo che a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, tutti i soggetti interessati, responsabili legali delle diverse forme organizzate di volontariato che operano in attività di antincendio boschivo così come individuati dalla l.r. 6/1997 e dal Piano regionale AIB, sono tenuti a stipulare, ovvero integrare, le coperture assicurative in essere con l'estensione ai rischi derivanti dalle attività collegate allo spegnimento degli incendi boschivi, in luogo della copertura assicurativa INAIL.

Considerato che per eventuali infortuni che dovessero occorrere ai Volontari impiegati nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è possibile ricorrere alla specifica copertura assicurativa attivata dalla Regione Liguria per le operazioni di antincendio boschivo la quale copre anche il periodo che va dal 01/01/2009;

Ritenuto necessario:

- > incaricare il Servizio Politiche della montagna e della fauna selvatica a diramare le necessarie istruzioni per la regolarizzazione della copertura assicurativa dei volontari antincendio boschivo impiegati nelle operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale dello Stato, attraverso la stipula ovvero l'integrazione delle polizze già in essere a carico dei soggetti interessati, legali rappresentanti delle diverse forme organizzate di

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Massimo Galardi)


06/11/2009 (Dott. Mario Martinero)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

assvol



volontariato che operano in attività di antincendio boschivo così come individuati dalla l.r. 6/1997 e dal Piano regionale AIB, nonché per il ricorso alla copertura assicurativa regionale in caso di infortuni occorsi nelle more della regolarizzazione assicurativa di cui sopra;

- dare atto che nell'ambito della programmazione delle attività di antincendio boschivo di competenza dei Comitati intercomunali Organizzati costituiti presso gli Enti delegati di cui alla l.r. 04/07/2008 n. 24 "Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni", nonché della DGR n. 1723 del 22/12/2008 relativa alla individuazione degli Enti che esercitano in regime di delega le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, e sostenute con i fondi regionali del competente comparto, possono essere valutate forme di sostegno finanziario per la stipula di adeguate coperture assicurative;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Protezione Civile

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che vengono qui richiamate integralmente:

- di modificare ed integrare, alla luce della nota della sede INAIL di Genova del 22/10/2009, pervenuta al Servizio Politiche della montagna e della fauna selvatica in data 28/10/2009, con la quale viene comunicato che con decorrenza 31/12/2008 è cessata la posizione assicurativa n. 4607880/40 che assicurava il personale volontario addetto all'estinzione degli incendi boschivi, in quanto è venuta a mancare la sussistenza del requisito soggettivo dell'assicurabilità, connessa all'esistenza di un compenso riconosciuto in relazione all'attività prestata dal volontario il Piano regionale AIB ed, in particolare, le disposizioni relative alla copertura assicurativa del volontariato impegnato in attività di spegnimento degli incendi boschivi coordinate dal Corpo Forestale dello Stato, disponendo che a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, tutti i soggetti interessati, responsabili legali delle diverse forme organizzate di volontariato che operano in attività di antincendio boschivo così come individuati dalla l.r. 6/1997 e dal Piano regionale AIB, sono tenuti a stipulare, ovvero integrare, le coperture assicurative in essere, con l'estensione ai rischi derivanti dalle attività collegate allo spegnimento degli incendi boschivi, in luogo della copertura assicurativa INAIL.
- di incaricare il Servizio Politiche della montagna e della fauna selvatica a diramare le necessarie istruzioni per la regolarizzazione della copertura assicurativa dei volontari antincendio boschivo impiegati nelle operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale dello Stato, attraverso la stipula ovvero l'integrazione delle polizze già in essere a carico dei soggetti interessati, legali rappresentanti delle diverse forme organizzate di volontariato che operano in attività di antincendio boschivo così come individuati dalla l.r. 6/1997 e dal Piano regionale AIB, nonché per il ricorso alla copertura assicurativa regionale in caso di infortuni occorsi nelle more della regolarizzazione assicurativa di cui sopra;
- di prevedere che, nell'ambito della programmazione delle attività di antincendio boschivo di competenza dei Comitati intercomunali Organizzati costituiti presso gli Enti delegati di cui alla l.r. 04/07/2008 n. 24 "Disciplina di

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Massimo Galardi)


06/11/2009 (Dott. Mario Martinero)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

assvol



riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni", nonché della DGR n. 1723 del 22/12/2008 relativa alla individuazione degli Enti che esercitano in regime di delega le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, sostenute con i fondi regionali del competente comparto, sia possibile valutate forme di sostegno finanziario per la stipula di adeguate coperture assicurative;

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Maurizio Carmisciano)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Agr. Massimo Galardi)

Data - IL SEGRETARIO

06/11/2009 (Dott. Mario Martinero)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

assvol



OGGETTO : Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Modifiche ed integrazioni per gli aspetti assicurativi del volontariato antincendio boschivo.

DELIBERAZIONE

N.

1485

IN

06/11/2009

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

LA GIUNTA REGIONALE**Premesso che:**

- la l.r. 28 gennaio 1997 n. 6 "Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi." tra l'altro, ha disposto:
 - all'art. 16 (Copertura assicurativa)
- 1. In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o di salvataggio di persone o di cose, a chi è stato chiamato a partecipare all'opera di spegnimento o è intervenuto volontariamente ed ai suoi aventi causa si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Tali norme si applicano anche alle persone appartenenti alle Organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 9, dal momento in cui il Corpo Forestale dello Stato assume la direzione delle operazioni di spegnimento.
- 2. Le Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 9 assicurano i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, sia per la fase di prevenzione incendi, sia per la fase di primo intervento sul focolaio, fin tanto che il Corpo Forestale dello Stato non assume la direzione delle operazioni di spegnimento.
 - all'art. 20 (Compensi alle singole persone che partecipano direttamente alle operazioni di spegnimento) articolo successivamente abrogato con l'art. 19 della l.r. 28 aprile 2008 n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)
- 1. Alle singole persone che partecipano direttamente alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, attivate dal Corpo Forestale dello Stato, e che non fanno parte di Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato, spetta un compenso orario, per le prestazioni effettuate, determinato sulla base delle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali.
- 2. Al pagamento dei compensi di cui al comma 1 provvede la Regione attraverso i Coordinamenti Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Massimo Galardi)

06/11/2009 (Dott. Mario Martinero)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

assvol

PAGINA : I

COD. ATTO : DELIBERAZIONE